

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).  
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

### Titolo I

#### Art. 2

Cessioni di beni [\(1\)](#) [\(20\)](#) *Testo risultante dopo  
Le modifiche apportate dall'[art. 30](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre  
2014, n. 175*

Versione: 14

Modificativo: 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Entrata in vigore:

13 dicembre 2014

[1] Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

[2] Costituiscono inoltre cessioni di beni:

- 1) le vendite con riserva di proprietà;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; [\(2\)](#)
- 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; [\(3\)](#) [\(12\)](#)
- 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. [\(21\)](#)

[3] Non sono considerate cessioni di beni: [\(22\)](#)

- a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda [\(4\)](#) [\(13\)](#) [\(23\)](#);
- c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria [\(24\)](#) a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate

nell'[art. 9](#), lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

[e] i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;[\(5\)\(14\)](#)]

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni [\(25\)](#) o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;[\(6\)](#)

[g] le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;[\(7\)\(15\)](#)]

[h] e cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)[\(8\)\(16\)](#)]

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;[\(9\)](#)

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;[\(10\)](#) [\(17\)](#)

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.[\(11\)\(18\)\(19\)](#)

---

**Note:**

[\(1\)](#) Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, [n. 687](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

[\(2\)](#) Numero sostituito dall'[art. 16-bis](#), comma 1, lett. a), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e, successivamente, così modificato dall'[art. 30](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[\(3\)](#) Numero sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[\(4\)](#) Lettera sostituita dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(5\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(6\)](#) Lettera modificata dall'[art. 16](#), comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537

[\(7\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 34](#), comma 3, lett. b), D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[\(8\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(9\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 9](#), D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e, successivamente, sostituita dall'[art. 34](#), comma 3, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[\(10\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 2](#), L. 22 dicembre 1980, n. 889.

- (11) Lettera aggiunta dall'[art. 1](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
- (12) Vedi, anche, l'[art. 1](#), comma 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.
- (13) Vedi, anche, il comma 138 dell'[art. 1](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (14) Lettera così modificata dall'[art. 16-bis](#), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- (15) Vedi, anche, l'[art. 38](#), comma 2-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
- (16) Lettera così modificata dall'[art. 10](#), D.L. 20 giugno 1996, n. 323.
- (17) Con effetto dal 1° gennaio 1985, a norma dell'[art. 1](#), comma 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, le cessioni e le importazioni «di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco» sono state assoggettate all'aliquota del 2 per cento, e quindi, dal 1° gennaio 1989, del 4 per cento, a norma dell'[art. 34](#), comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedasi la tabella A, parte II, nn. 3) e 15).
- (18) In materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi vedi il D.P.R. 9 dicembre 1996, [n. 695](#).
- (19) Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005.
- (20) Vedansi l'[art. 12](#), commi da 1 a 8 e 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e gli [artt. 1](#) e [2](#), D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, riguardo all'obbligo di certificazione, mediante ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.
- (21) Con riguardo all'assegnazione di beni in conseguenza dello scioglimento agevolato delle società non operative vedasi: - l'[art. 3](#), [comma 43](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662; - l'[art. 1](#), [comma 116](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (22) Vedasi quanto disposto: - dall'[art. 3](#), comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, [n. 165](#), in vigore dal 1° maggio 1990, riguardo alle cessioni non soggette ad Iva di pubblicazioni estere, effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie; - dall'[art. 8](#) ("Agevolazioni fiscali"), comma 2, L. 11 agosto 1991, n. 266; - dall'[art. 4](#), comma 23, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, [n. 608](#), sul trattamento tributario delle cessioni di beni relative ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, aree di sviluppo industriale, ecc.; - dall'[art. 51](#), L. 21 novembre 2000, n. 342, circa la cessione di aree o di opere di urbanizzazione nei confronti dei comuni; - dall'[art. 8](#), comma 10, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla L. 15 giugno 2002, [n. 112](#); - dagli [artt. 4](#) ("Istituto italiano di Tecnologia"), comma 11, e [5](#) ("Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni"), commi 23 e 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, [n. 326](#).
- (23) Si considerano compresi tra le operazioni di cui alla presente lettera b) gli apporti ai fondi immobiliari chiusi richiamati nell'[art. 8](#), comma 1-bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, con effetto dal 1° gennaio 2004.
- (24) Vedasi l'[art. 36](#), comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#), nel quale sono stabilite le condizioni per considerare fabbricabile un'area ai fini dell'applicazione della presente imposta.
- (25) Vedasi: - l'[art. 16](#) ("Altre norme in materia di entrate"), commi 11 e 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537; - l'[art. 4](#) ("Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione"), comma 1, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla L. 9 maggio 1997, [n. 122](#).

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 27/10/2015 - 12:36 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617

---